

Bruxelles, 9 luglio 2025
(OR. en, es)

10698/25
PV CONS 33
SOC 448
EMPL 306
SAN 376
CONSOM 117
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)
19 e 20 giugno 2025

SESSIONE DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025 (ore 9:30)

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 10018/25.

2. **Approvazione dei punti "A"**

Elenco non legislativo

10174/25

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, inclusi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Direttiva sui tirocini**

 9936/25

Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito alla direttiva sui tirocini che figura nel documento summenzionato.

L'Estonia e la Spagna hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Attività non legislative

4. **Semestre europeo 2025**



a) **Dai principi al progresso: il nuovo piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e la prima strategia contro la povertà**

9420/25 + ADD 1

Dibattito orientativo

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sul tema "Dai principi al progresso: il nuovo piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e la prima strategia contro la povertà", sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento summenzionato.

b) Pacchetto di primavera
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto di primavera.

c) Nota orizzontale sulle raccomandazioni specifiche per paese 9901/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato la nota orizzontale sulle raccomandazioni specifiche per paese in merito agli aspetti occupazionali e di politica sociale, che figura nel documento summenzionato.

d) Valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2025 e attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2024: parere del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale 9595/25 + ADD 1-3
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il parere del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale sulla valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2025 e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2024, che figura nel documento summenzionato.

e) Contributo sugli aspetti occupazionali e di politica sociale delle raccomandazioni specifiche per paese: raccomandazioni sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio di ciascuno Stato membro 9415/25
9903/25
9983/25
10374/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il contributo sugli aspetti occupazionali e di politica sociale delle raccomandazioni specifiche per paese sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio per il 2025 di ciascuno Stato membro che figura nel documento 9983/25 e ha approvato la nota "conformità o spiegazione" che figura nel documento 10374/25.

5. **Parere del comitato per l'occupazione sulle dimensioni della qualità del lavoro** ☐ 9417/25
Presentazione da parte del presidente del comitato per l'occupazione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte del presidente del comitato per l'occupazione, del parere del comitato per l'occupazione sulle dimensioni della qualità del lavoro, che figura nel documento summenzionato.

6. **Conclusioni dal titolo "Aiutare gli anziani a realizzare appieno il loro potenziale nel mercato del lavoro e nella società"** ☐ 9321/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni dal titolo "Aiutare gli anziani a realizzare appieno il loro potenziale nel mercato del lavoro e nella società", che figurano nel documento summenzionato.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

7. **Direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento (articolo 19)** ☐☐ 9573/25
9634/25
Dibattito orientativo
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in settori diversi dall'occupazione (articolo 19), sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento 9634/25. Il Consiglio ha inoltre preso atto della relazione sullo stato dei lavori riguardante la direttiva proposta, che figura nel documento 9573/25.

Attività non legislative

8. **Conclusioni dal titolo "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA"**  9408/25
Approvazione + ADD 1 REV 2
+ ADD 2

Il Consiglio ha approvato le conclusioni dal titolo "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA", che figurano nel documento summenzionato.

La Bulgaria e l'Ungheria hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Varie

9. a) **Eventi della presidenza**  9664/25

i) **Riunione informale dei ministri della Parità di genere (Varsavia, 16 aprile 2025)**

ii) **Conferenze ad alto livello**
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito agli eventi della presidenza.

- b) **Una tabella di marcia per i diritti delle donne**  6756/25 + ADD 1
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla tabella di marcia per i diritti delle donne.

- c) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dalla Danimarca

- d) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**  

i) **Revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (883/04 e 987/09)** 15642/16
+ ADD 1 REV 1

ii) **Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei** 5837/24 + ADD 1

iii) **Regolamento relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni** 5588/1/23 REV 1
+ ADD 1

- iv) **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione** 7721/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle suddette proposte legislative.

- e) **Raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini**  8155/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alla raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini.

- a) **(prosecuzione) Eventi della presidenza**  9664/25
- iii) **Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali (Varsavia, 14 e 15 aprile 2025)**
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito agli eventi della presidenza.

- f) **Garantire una protezione rapida delle prestazioni pensionistiche alle persone che hanno esercitato la loro libertà di circolazione all'interno dell'UE (iniziativa ceca)**  9702/1/25 REV 1
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione sul tema "Garantire una protezione rapida delle prestazioni pensionistiche alle persone che hanno esercitato la loro libertà di circolazione all'interno dell'UE".

- g) **Relazione di valutazione dell'Autorità europea del lavoro**  9644/25 + ADD 2
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione di valutazione dell'Autorità europea del lavoro.

SALUTE

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 10. Regolamento sui medicinali critici** **IC** 9066/25
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo riguardante il regolamento sui medicinali critici sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento summenzionato.

Attività non legislative

- 11. Conclusioni sulla promozione e la protezione della salute mentale dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale** **2** 9069/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla promozione e la protezione della salute mentale dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale.

- 12. Misure dell'UE in materia di prevenzione, compresa la riduzione del consumo di tabacco e di alcol** **2** 9072/25
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle misure dell'UE in materia di prevenzione, compresa la riduzione del consumo di tabacco e di alcol, sulla base di una nota di indirizzo fornita dalla presidenza.

Varie

- 13. a) Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

Pacchetto farmaceutico:

IC

- a) Direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano**

8759/23 + ADD 1

b) Regolamento che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali

8758/23 + ADD 1

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito al pacchetto farmaceutico.

b) Limiti internazionali sul numero di figli per donatore di sperma o donatrice di ovociti

 9548/1/25 REV 1

Informazioni fornite dalla Svezia, sostenuta da Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Svezia, sostenuta da Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ungheria, riguardanti i limiti internazionali sul numero di figli per donatore di sperma o donatrice di ovociti.

c) La lotta contro la disinformazione su questioni sanitarie

 9620/1/25 REV 1

Informazioni fornite da Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Slovenia e Spagna

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Slovenia e Spagna sulla lotta contro la disinformazione su questioni sanitarie.

d) Invito costante e urgente ad agire a livello dell'UE per proteggere i giovani dai danni causati dai prodotti del tabacco e della nicotina di nuova generazione

 10129/2/25 REV 2

Informazioni fornite da Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna in merito a un invito costante e urgente ad agire a livello dell'UE per proteggere i giovani dai danni causati dai prodotti del tabacco e della nicotina di nuova generazione.

e) **L'impatto della responsabilità estesa del produttore sulla fornitura di medicinali ai sensi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane**

 10153/1/25 REV1

Informazioni fornite da Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Romania, Slovenia e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Ungheria sull'impatto della responsabilità estesa del produttore sulla fornitura di medicinali ai sensi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

f) **Conferenze della presidenza**

 9540/25

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle conferenze della presidenza.

g) **Negoziati per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e la negoziazione di modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005)**

9541/25

Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

h) **Programma di lavoro della presidenza entrante**

Informazioni fornite dalla Danimarca



Prima lettura



Procedura legislativa speciale



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 10018/25

Punto 3 dell'elenco dei punti "B": **Direttiva sui tirocini**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia sostiene l'obiettivo generale della direttiva sui tirocini di migliorare la qualità dei tirocini e l'accesso agli stessi. Tuttavia, esprimiamo preoccupazione per il discutibile valore aggiunto della direttiva sui tirocini e per gli oneri amministrativi aggiuntivi.

La direttiva può incoraggiare i datori di lavoro a creare tirocini a scapito dei rapporti di lavoro e ridurre l'accesso dei giovani ai tirocini. L'ordinamento giuridico estone non riconosce i tirocinanti che lavorano con un contratto di lavoro. I tirocinanti che lavorano con un contratto di lavoro sono considerati dipendenti che fruiscono pienamente dei diritti dei lavoratori. L'Estonia ritiene pertanto che la direttiva non migliori affatto la situazione dei tirocinanti. Al contrario, potrebbe incoraggiare a trattare i tirocinanti in modo meno favorevole rispetto ad altri lavoratori.

Inoltre, l'Estonia nutre ancora preoccupazioni in merito alla chiarezza giuridica dell'articolo 8 della direttiva per quanto riguarda il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori nelle procedure giudiziarie. Secondo il testo dell'articolo 8, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di due situazioni diverse. Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori:

1) *siano in grado di avviare* [...] qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla [...] direttiva;

e

2) *siano in grado di agire* [...] per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla [...] direttiva [...].

Secondo la nostra comprensione, la seconda situazione (*siano in grado di agire* [...] *per conto di un tirocinante o a suo sostegno*) significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari (tale uso dell'espressione *a suo sostegno* è stato negoziato nel quadro degli strumenti di diritto civile, ad esempio la direttiva anti-SLAPP). Tuttavia, non ci è chiaro cosa significhi la prima situazione, se non significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari e se è disciplinata come un obbligo distinto.

Secondo la formulazione della disposizione, lo Stato membro dovrebbe garantire che i rappresentanti dei lavoratori, che non agiscono in qualità di rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari, possano partecipare a tali procedimenti. Il codice di procedura civile estone non prevede tale possibilità e tale nuovo obbligo settoriale interferirebbe con l'autonomia procedurale di uno Stato membro e non può essere l'obiettivo del diritto dell'Unione.

Nel corso dei negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea abbiamo chiesto chiarimenti su cosa si intenda con *siano in grado di avviare [...] qualsiasi procedura giudiziaria [...] per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*, ovvero se significhi qualcosa di diverso dalla rappresentanza o dalla consulenza nei procedimenti giudiziari; abbiamo avanzato proposte di formulazione per l'articolo 8, nonché una proposta di formulazione del considerando.

Secondo la nostra comprensione della proposta della Commissione, al fine di conformarsi alla prima situazione di cui all'articolo 8 (*Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori siano in grado di avviare [...] qualsiasi procedura giudiziaria [...] pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*), gli Stati membri non sono tenuti a modificare il loro codice di procedura civile.

Dato che il testo della direttiva consente un'interpretazione diversa, osserviamo che l'Estonia interpreta la prima situazione disciplinata dall'articolo 8 in modo tale da non dovere modificare il proprio diritto procedurale per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8. Sarebbe sufficiente che, secondo il diritto procedurale estone, il tirocinante possa utilizzare i rappresentanti dei lavoratori come rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari (seconda situazione di cui all'articolo 8).

Sulla base di quanto precede, l'Estonia non è in grado di sostenere la direttiva."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna ha accolto con favore la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel marzo 2024. La proposta rispondeva a una diagnosi chiara: troppo spesso i tirocini sono usati in modo fraudolento per camuffare rapporti di lavoro regolari che mancano di diritti e tutele.

La proposta presentata oggi per approvazione non soddisfa i requisiti minimi necessari per costituire un autentico quadro normativo europeo per tirocini di qualità. Non è all'altezza degli obiettivi originari e rischia di consolidare le stesse pratiche abusive che si prefigge di eradicare.

Il testo presenta un ambito di applicazione eccessivamente ristretto e indebolisce o elimina disposizioni fondamentali in materia di vigilanza, attuazione e obblighi dei datori di lavoro, che costituivano pilastri fondamentali dell'approccio iniziale. Inoltre, non garantisce che i tirocini non lavorativi siano esenti da sfruttamento, né previene del tutto il trattamento discriminatorio.

Il regolamento europeo sui tirocini deve contribuire in modo significativo all'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Questa fase iniziale della loro carriera professionale dovrebbe portare a una formazione di qualità, a diritti e a reali opportunità di occupazione stabile, non al lavoro precario.

La Spagna continuerà ad adoperarsi per garantire che la normativa in oggetto diventi uno strumento utile, ambizioso e coerente con i principi dell'Europa sociale e del pilastro europeo dei diritti sociali."

**Punto 8 dell'elenco
dei punti "B":**

**Conclusioni dal titolo "Promuovere la parità di genere nell'era
digitale basata sull'IA"**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani e ribadisce il suo impegno a garantire la parità e a lottare contro la discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione europea.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione dovrebbe essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Riconoscendo l'importanza del tema e le opportunità e le sfide legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per promuovere la parità di genere, la Bulgaria sostiene l'adozione delle conclusioni e dichiara di interpretare rigorosamente all'interno del concetto binario di sesso tutta la terminologia di genere in esse contenuta. Inoltre, interpreterà il termine "approccio intersezionale" esclusivamente nel contesto dei motivi di discriminazione riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA: sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE"*.

L'Ungheria dichiara che la strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione (COM(2020) 152 final), menzionata nelle *conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA: sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE"*, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

L'Ungheria dichiara inoltre che la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 della Commissione (COM(2020) 698 final), cui si fa riferimento nelle *conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA: sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE"*, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."
